



Prot. 269 /vf

Como, 9 luglio 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 13/2015

Albo Unico
e privacy



Si SOLLECITANO gli iscritti ad accedere alla propria area riservata in Albo Unico (sezione RICHIESTE A COLLEGIO - VARIAZIONE PRIVACY) al fine di abilitare le voci che si vogliono rendere visibili agli utenti della piattaforma.

COLLEGIO

AMBIENTE

LCA
(life cycle
assessment),
valutazione
del ciclo di vita:
cos'è, come si
applica in
edilizia e quali
sono i vantaggi
offerti

LCA, cos'è

LCA, Life Cycle Assessment (in italiano "valutazione del ciclo di vita") è un metodo che valuta l'insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di:

- pre-produzione (incluse le fasi di estrazione e produzione dei materiali)
- produzione
- distribuzione
- uso, riuso e manutenzione
- riciclaggio
- dismissione finale

La procedura LCA è standardizzata a livello internazionale dalle norme **ISO 14040 e 14044**.

LCA in edilizia

Attualmente in Italia si stima che il settore delle costruzioni consumi oltre il 30% dell'energia primaria (generata per il 93% da fonti non rinnovabili); lo stesso settore è ritenuto responsabile di circa un terzo delle emissioni di gas serra (ENEA, 2010). Tali statistiche si riferiscono alla sola fase d'uso degli edifici, corrispondente in larga misura ai carichi energetico-ambientali connessi alla gestione ordinaria del patrimonio edilizio.

Se alla fase d'uso si aggiungono la produzione dei materiali da costruzione e la loro messa in opera, si stima che il contributo complessivo salga al 37% dell'energia ed al 41% delle emissioni di gas serra. Al consumo di energia, in larga parte non rinnovabile, e il conseguente effetto serra, vanno poi aggiunti altri impatti ambientali tra cui:

- il consumo di materie prime non rinnovabili
- il consumo di del territorio

- i materiali derivanti dalle demolizioni di edifici dismessi

Pertanto, dopo l'affermazione ormai diffusa e pervasiva del tema dell'efficienza e risparmio energetico, l'attenzione si sta ora spostando verso il tema della sostenibilità ambientale.

Per far fronte alla complessità ambientale sorge quindi l'esigenza di considerare l'edificio non più solo nelle fasi d'uso e d'esercizio, ma lungo l'intero ciclo della sua vita.

Nel caso specifico delle costruzioni, l'analisi LCA può essere considerata uno strumento di progettazione di tipo ingegneristico, utile a fornire risposte quantitative alle seguenti problematiche:

- selezione dei materiali, nel rispetto della loro funzione d'opera
- scelta delle tecniche costruttive
- individuazione delle soluzioni impiantistiche
- gestione del fine vita dell'edificio

L'applicazione della LCA già in fase di progettazione preliminare di un edificio può fornire informazioni oggettive di natura energetico ambientale al fine di supportare le successive fasi di progettazione esecutiva, consentendo in particolare, di imputare ad elementi e componenti strutturali impiantistici i corrispondenti impatti ambientali di ciclo di vita, fornendo dunque un valido contributo al processo decisionale.

L'obiettivo di una tale analisi è quello di indirizzare le scelte progettuali mediante un approccio alla valutazione di "sistema" dei carichi energetico-ambientali dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie degli impianti di servizio che, a livello complessivo e non di singolo componente, corrispondano al minor consumo di risorse ed impatti ambientali.

I vantaggi dell'LCA

Grazie all'approccio dell'LCA, è possibile il confronto, già in fase preliminare, tra diverse soluzioni progettuali, mettendo in evidenza le prestazioni energetico-ambientali di ognuna di queste. Una volta effettuate le scelte progettuali, è poi possibile misurarne l'efficacia, attraverso la riapplicazione iterativa della tecnica LCA, in modo da valutare l'efficacia delle eventuali proposte di cambiamento e/o miglioramento.

L'approccio LCA consente di valutare e quantificare per ogni progetto gli impatti ambientali di prodotti (intesi come beni o servizi) lungo il loro intero ciclo di vita e quindi dalla fase di estrazione delle materie prime necessarie per la produzione dei materiali e dell'energia per la produzione del bene fino alla fase del loro smaltimento finale.

Ne consegue che nella valutazione dell'impatto ambientale del progetto incide notevolmente:

- l'utilizzo di materiali provenienti da fonti rinnovabili (di origine vegetale o animale)
- il tasso di riutilizzo di materiali recuperati
- l'impiego di materiali riciclati

la percentuale in peso dei materiali di origine locale impiegati nella costruzione dell'edificio, rispetto alla totalità dei materiali utilizzati

**DURC on line -
Nuovi
chiarimenti
anche da parte
della
Commissione
Nazionale
Paritetica per le
Casse**

Dall'1.07.2015 sarà possibile ottenere il **DURC on line in tempo reale**.

Dopo le prime indicazioni operative arrivate da parte del Ministero del Lavoro sono arrivati i chiarimenti anche da parte della CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse).

La nota della Commissione fornisce utili chiarimenti operativi, rivolte sia agli operatori del settore che alle Casse edili, riguardo:

- quadro normativo di riferimento

- soggetti abilitati alla verifica del DURC on line
- gestione della richiesta del DURC on line
- istruttoria, portali Inps e Inail e Banca dati nazionale imprese irregolari (BNI)
- modalità di invito alla regolarizzazione
- requisiti di regolarità delle imprese
- decorrenza e periodo transitorio

<http://domino.cnce.it/CNCE/notizie.nsf/014850d803e2e50ec1256cd200549d0b/113acadd927ab20cc1257e690023b356?OpenDocument>

Abusi edilizi e sanzioni - quanto si paga per evitare la demolizione?

Consiglio di Stato
Sent. 16.06.2015,
n. 2980

Il DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) obbliga alla demolizione delle opere realizzate in difformità di un titolo edilizio o all'applicazione di una sanzione pecuniaria. In particolare, l'art. 33 prevede che *"Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 [...]."*

L'ammontare della sanzione, quindi è pari al doppio del costo di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire.

Ma cosa accade se si trasforma un volume tecnico (un sottotetto) in un vano abitabile, senza aumentare la superficie, ma aumentando la volumetria?

La risposta è nella Sentenza 2980/2015 del Consiglio di Stato.

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un fabbricato di altezza superiore a quella assentita. Non essendo possibile la demolizione della parte abusiva, senza pregiudizio per la parte conforme ai titoli edilizi rilasciati, il Comune ordina l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Per il calcolo della sanzione, il Comune fa riferimento a tutto il volume del sottotetto (non solo alla parte realizzata in difformità dal titolo abilitativo).

Presentato ricorso al TAR Veneto, il responsabile chiede l'annullamento della sentenza concernente la quantificazione della sanzione prevista per l'abuso edilizio commesso.

A suo avviso, la multa deve essere di importo inferiore poiché il D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono sanzionabili gli abusi edilizi che comportano incrementi di carico urbanistico e questi possono verificarsi solo nel caso in cui viene realizzata una maggiore superficie senza titolo e non una maggiore altezza.

Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi respingono il ricorso presentato e confermano di dover calcolare la multa su tutto il volume del sottotetto, poiché i lavori realizzati abusivamente hanno comportato l'utilizzo del volume a fini residenziali, determinando un cambio di destinazione urbanistica anche per la parte realizzata in conformità ai titoli abilitativi.

In pratica, il cambio di altezza dell'edificio ha determinato l'abitabilità del sottotetto, che altrimenti, in base al progetto approvato, sarebbe risultato un volume tecnico.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mdcy/~edisp/bbfzeinmexiju5houtjks7caly.html>

Certificazione energetica e nuovo APE

Energia Quasi Zero (NZEB), nuove tabelle per le classi energetiche, nuovo modello per gli annunci commerciali e nuove relazioni tecniche.

Nella Conferenza Unificata del 18 giugno 2015, infatti, è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle "*Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*".

La bozza di decreto introduce dunque le nuove Linee guida, che andranno a sostituire quelle emanate con il D.M. 26 giugno 2009.

Nella medesima Conferenza Unificata, le Regioni hanno espresso il loro parere anche sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante la definizione degli schemi e delle modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Sempre secondo quanto definito nella bozza, le disposizioni previste dalle nuove Linee guida dovrebbero entrare in vigore dal **primo ottobre 2015**.

Certificazione energetica e nuovo APE, la bozza del DM linee guida del 16 giugno 2015

In base alle disposizioni del provvedimento non ancora in vigore, si dovrà adottare un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Nel documento vengono definiti:

- gli elementi essenziali e disposizioni minime comuni da tener presente nel sistema di prestazione energetica degli edifici
- monitoraggio e controlli
- i dati che il nuovo APE dovrà contenere
- il sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici, SIAPE
- le linee guida nazionali per l'APE

I dati da riportare

In base a quanto disposto nella bozza del decreto del 16 giugno 2015, dovranno essere applicati nuovi standard minimi per il calcolo della classe, da riportare nell'Attestato di Prestazione Energetica necessario per la vendita o la locazione degli immobili.

Nel dettaglio, il nuovo APE deve necessariamente riportare, pena l'annullamento, le seguenti informazioni:

- la **prestazione energetica globale** in termini di energia primaria totale ed energia primaria non rinnovabile
- la **classe energetica**
- la **qualità energetica del fabbricato**, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento
- i dati relativi all'**uso di fonti rinnovabili**
- i **valori di riferimento**
- l'**emissione di anidride carbonica**
- l'**energia esportata**
- le **proposte per migliorare l'efficienza energetica** dell'edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica

Validità temporale

Confermata la **validità temporale dell'APE di 10 anni** a partire dal suo rilascio; deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o qualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici, tali da modificare la classe energetica dell'edificio.

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza.

La firma digitale

Nel caso in cui l'APE viene sottoscritto con firma digitale, non è necessaria la **marcatatura temporale** ai fini del riconoscimento del suo valore legale.

Sopralluogo

Il soggetto abilitato deve effettuare **almeno un sopralluogo** presso l'edificio oggetto di attestazione.

Annunci di vendita o affitto

Con gli annunci di vendita o affitto ci deve essere un apposito indicatore, come previsto dal format contenuto nell'Appendice C del decreto.

Gli annunci devono riportare:

- i dati della **prestazione energetica globale** dell'edificio, sia rinnovabile che non rinnovabile
- la **classe energetica** corrispondente
- la **prestazione energetica del fabbricato**

Monitoraggio e controlli

Le Regioni e le Province autonome, al fine dell'effettuazione dei controlli, adotteranno piani e procedure che consentiranno il controllo di almeno il **2% degli APE** depositati territorialmente in ogni anno solare.

Le linee guida

Le nuove linee guida per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, contenute all'Allegato del decreto, prevedono:

- i vari metodi di calcolo (metodo di calcolo di progetto, metodo di calcolo da rilievo sull'edificio, etc.)
- le caratteristiche degli applicativi informatici
- le procedure per la **determinazione della prestazione energetica** degli immobili
- la nuova classificazione energetica, con le **10 classi** che vanno dalla **G** (la peggiore) alla **A4** (la migliore)
- il nuovo **format dell'APE**, con 10 classi energetiche, dalla G alla A4
- lo schema di **annuncio di vendita o locazione**
- la definizione del **sistema informativo su territorio nazionale** (SIAPE)

Si resta intanto in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei citati decreti.

Lettera aperta
al Ministro
del Lavoro e
delle Politiche
Sociali
Giuliano Poletti

Egredi colleghi, ritengo opportuno rendere partecipe ogni iscritto dell'interessante comunicazione che il Presidente per. ind. Valerio Bignami ha inviato all'Onorevole Giuliano Poletti:

*"Gentile ministro,
nel riequilibrio dei conti dello Stato una partita importante è stata giocata sul fronte previdenziale.*

E l'introduzione del metodo contributivo (tanto dai, tanto ricevi) ha certamente rappresentato il fattore decisivo per vincere quella partita. Noi siamo nati quasi vent'anni fa, sperimentando per primi quel metodo e siamo oggi esemplari testimoni della sua validità: bilanci in ordine, sostenibilità garantita, trasparenza totale verso i propri iscritti. E soprattutto senza nessun aiuto da parte dello Stato.

Ma con quest'ultima parola siamo già alle cose che non vanno. Un legislatore miope, nello stabilire i criteri di rivalutazione dei contributi dei lavoratori, ha introdotto dei meccanismi di calcolo talmente astratti dalla realtà economico-finanziaria di medio lungo periodo che ha portato a creare una generazione di pensionati poveri. Abbiamo la sostenibilità del sistema, ma non abbiamo l'adeguatezza delle pensioni.

Pensiamo allora, caro ministro, che il primo atto da compiere riguardi la modifica del criterio di rivalutazione dei contributi pensionistici, oggi inchiodato dal comma 9 dell'art. 1 dalla legge 335/1995, alla variazione media quinquennale del PIL nominale.

Che impedisce di fatto alle Casse virtuose e con i conti a posto – tra le quali attualmente si colloca anche l'EPPI – di poter riconoscere rivalutazioni maggiori e quindi di erogare trattamenti pensionistici più alti. Se le Casse dei liberi professionisti, istituite con il Dlgs 103/1996, devono ottemperare a quanto sancito dall'art. 38 della Costituzione vanno messe nelle condizioni di poterlo fare al meglio delle loro possibilità, utilizzando i rendimenti della gestione patrimoniale come anche le ingenti riserve accumulate (ad esempio dopo 20 anni di vita l'EPPI ha accumulato una riserva straordinaria di 158 milioni di euro, di gran lunga superiore a quanto prescritto dalla legge per la riserva tecnica). Ed ovviamente questa sarebbe un'operazione a costo zero per lo Stato.

Qui non si tratta di difendere "diritti acquisiti", ennesimo straordinario incrocio del dibattito nazionale, ma di dare piena attuazione a un welfare sostenibile e finalmente adeguato. I nostri iscritti ci hanno affidato con fiducia la loro legittima aspirazione a un futuro di serenità e sicurezza. E noi intendiamo ripagarli.

Caro ministro, riscriviamo quel comma!"

**Cassa Periti
Industriali -
FOCUS
"Il Sole 24 Ore"
di mercoledì
1° luglio**

Sempre in tema di Cassa di Previdenza e con la consapevolezza che i periti industriali devono essere comunque a conoscenza della materia previdenziale, anche se non esercitano la libera professione, si invitano gli iscritti a leggere la pagina dedicata alla nostra categoria professionale pubblicata su il FOCUS "Il Sole 24Ore" del 1° luglio u.s.

https://life.eppi.it/news/FILES%2F2015%2F07%2FSOLE_24_ORE.pdf.axdx

**Ricorso appalti,
- nuovi criteri
redazionali
del ricorso
contro le
aggiudicazioni
nelle gare
pubbliche a
partire dal
06.07.2015**

D.M. 25.05.2015
G.U. 05.06.2015,
n. 128

Pubblicato il decreto contenente le disposizioni sulle dimensioni e sulle specifiche che il ricorso e gli altri atti difensivi dovranno avere in caso di controversie nella procedura degli appalti.

Ricordiamo che la semplificazione dei ricorsi contro le aggiudicazioni nelle gare è stato previsto dal Decreto semplificazioni (D.L. 90/2014).

Nel decreto vengono stabilite le dimensioni che il ricorso dovrà avere, **non più di 30 pagine** per ciascuno dei seguenti documenti:

- atto introduttivo del giudizio
- ricorso incidentale
- motivi aggiunti
- atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado

Non potranno invece superare le **10 pagine**:

- le domande di misure cautelari
- le memorie di replica

Sono comunque previste **deroghe** in caso di controversie particolarmente complesse per questioni tecniche o giuridiche. In questi casi, i limiti previsti per gli atti salgono rispettivamente a **50 pagine** e **15 pagine**.

Vengono indicate le modalità con cui i documenti devono essere redatti; ad esempio, il foglio da adottare deve essere di **tipo A4** e per il testo occorre utilizzare **font di tipo corrente** (come: *Times New Roman, Courier, Arial* o simili), di dimensioni di almeno **12 pt nel testo** e **10 pt nelle note a pie' di pagina**, con un'interlinea di **1,5** e **margini** orizzontali e verticali di almeno **2,5 cm**.

Le disposizioni presenti nel decreto verranno applicate alle controversie a **partire dal 6 luglio 2015**.

Nuovo codice appalti – ecco le novità principali

Il Senato ha finalmente approvato il disegno di legge per la riforma degli appalti, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in tema di lavori pubblici:

1. direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
2. direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE
3. direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

Delega al Governo entro il 18 febbraio 2016

La delega al Governo dovrà essere attuata **entro il 18.02.2016** per il recepimento delle tre direttive. E' prevista la redazione di un **nuovo Codice degli appalti pubblici**.

Criteri direttivi

Il ddl introduce quali criteri della delega:

- > il divieto di introdurre, o di mantenere negli atti di recepimento, livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee
- > la razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzata a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti
- > la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara
- > la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti
- > il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti
- > la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato
- > la revisione del sistema vigente di qualificazione degli operatori economici
- > la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto
- > il miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni
- > l'individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento
- > la trasparenza, nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni

Le principali novità

Maggiori poteri all'Anac (Autorità anticorruzione)

Sono concessi maggiori poteri di intervento all'Autorità anticorruzione (Anac), che potrà emanare atti di indirizzo vincolanti verso le amministrazioni. Gli atti prodotti dell'Anac saranno vincolanti per le stazioni appaltanti, compresi i bandi tipo e le linee guida. Inoltre, all'Autorità sarà dato il potere di imporre lo stop alle gare irregolari in corso e anche annullare in autotutela quelle sospettate di essere oggetto di corruzione.

Anche le imprese interessate da fatti di corruzione saranno soggette ai poteri di azione dell'Anac: prima di provvedere al rinnovo degli organi sociali dell'azienda coinvolta oppure di subentrare temporaneamente nella sua gestione, l'Autorità guidata da Cantone potrà prescrivere alla stazione appaltante di valutare se si può procedere a una nuova gara o se un altro

concorrente della gara iniziale è disponibile a subentrare agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto.

Inoltre, l'Anac viene inclusa tra i soggetti da consultare prima dell'emanazione dei decreti delegati.

Stop con le deroghe

Annullata la possibilità di ricorrere alle deroghe per le normali procedure negoziali per l'affidamento dei lavori pubblici. Il ddl prevede deroghe solo per lavori connessi a calamità naturali.

Stop alle varianti

Come per le deroghe, anche per le varianti in corso d'opera è prevista una forte stretta. L'inserimento di varianti dovrà in ogni caso garantire la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Pagamento dei subappaltatori

E' previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante in caso di inadempimento dell'appaltatore, come richiesto da diversi operatori di settore.

Qualificazione delle imprese

La partecipazione alle gare sarà più facile per le imprese virtuose: viene introdotta la valutazione dei costruttori attraverso un rating reputazionale che si basa sul comportamento tenuto nello svolgimento dei lavori eseguiti.

Stop al criterio del prezzo

Il nuovo codice Appalti individuerà come criterio di aggiudicazione da prediligere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il criterio del prezzo più basso non potrà più essere l'unico valutabile nel caso delle gare di progettazione. Saranno individuati espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo.

Restrizione al ricorso all'appalto integrato

Arriva anche una restrizione al ricorso all'appalto integrato che prevede sia la progettazione che la realizzazione dei lavori. L'appalto integrato potrà essere utilizzato solo in caso di interventi ad alto tasso di tecnologia.

Albo dei commissari

Stop agli affidamenti effettuati dai general contractor che, come insegna il Caso Incalza, non ha portato a risultati entusiasmanti. Sarà l'ANAC a tenere un apposito registro dei commissari di gara, che saranno sorteggiati per la valutazione delle offerte. Ancora in fase di definizione i criteri per l'iscrizione all'albo e i requisiti di competenza e professionalità, che saranno individuate dall'Autorità di Cantone.

Albo nazionale dei commissari di gara

Viene introdotto l'albo nazionale dei commissari di gara, gestito dall'ANAC. I componenti delle commissioni dovranno essere estratti a sorte sulla base di un elenco di professionisti inviato alle stazioni appaltanti. Ancora in fase di definizione i criteri per l'iscrizione all'albo e i requisiti di competenza e professionalità, che saranno individuate dall'Autorità di anticorruzione.

Costi standard per lavori, servizi e forniture

Previsti costi standard per lavori, servizi e forniture al fine di contenere la spesa per le opere pubbliche.

Riduzione delle stazioni appaltanti

Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie è previsto un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma. Per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro, ma inferiore alle soglie comunitarie, sono previsti livelli di aggregazione subprovinciali.

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00926315.pdf>

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

